



TRIBUNALE DI MASSA

Sezione Fallimentare

Piano del consumatore ex art. 12 - bis L. 27.1.2012, n.3.

Il Giudice designato, Dott. Alessandro Pellegri,

Letta la proposta di piano del consumatore presentata da APOSTOLICO BIAGIO [REDACTED]
(C.F. PSTBGI70D21L049S) E PONTREMOLESÌ MANUELA, [REDACTED],
C.F.(PNTMNL71D41E463Y), [REDACTED] 27/MS [REDACTED].
[REDACTED]

Reiterato in questa sede il giudizio di ammissibilità della proposta formulato con proprio decreto in data 12.11.2018 di fissazione dell'udienza ex art.12-bis L.27.01.2012, n.3;

Letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.02.2019,

RILEVATO

Che l'O.C.C., Dott.ssa Maria Gemma Ceccarelli, ha prodotto prova della comunicazione ai creditori della proposta e del decreto di fissazione udienza, ex art.12-bis L.27.01.2012, n.3;

Che TOWERS CQ S.R.L., quale cessionaria del credito originariamente vantato da Intesa San Paolo Personal Finance Spa ha fatto pervenire opposizione all'omologa, lamentando l'inammissibilità della proposta per difetto del requisito della meritevolezza dei debitori, l'illegittimità della decurtazione del proprio credito, derivante da un finanziamento garantito dalla cessione del quinto dello stipendio, avente, come tale, natura privilegiata e, infine, la mancanza di convenienza della proposta.

Che i ricorrenti insistevano - a verbale- per l'accoglimento del ricorso;

OSSERVA

Dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione particolareggiata dell'O.C.C., emerge, chiaramente, che i ricorrenti hanno fatto ricorso al credito per far fronte ad esigenze primarie del proprio nucleo familiare, e che la liquidità disponibile è stata utilizzata per la gestione familiare e per pagare i debiti contratti per la ristrutturazione della abitazione principale. Deve, pertanto escludersi che i ricorrenti abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbiano colposamente causato il sovraindebitamento mediante ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali: invero, i debitori hanno fornito prova che la difficoltà di adempiere alle obbligazioni contratte si sia fondata su sopravvenute circostanze, indipendenti dalla propria volontà, ovvero, quanto alla Pontremolesi, un intervento chirurgico che l'ha vista costretta a lunghi periodi di malattia e a rinunciare ai turni di notte (notoriamente più remunerativi) e, quanto ad Apostolico, alla parziale modifica di mansioni lavorative, posto che nel tempo sono venute meno le missioni di lungo periodo e i consequenziali trattamenti economici più favorevoli.

Con riguardo, poi, alle doglianze di Towers CQ Srl, si rappresenta che dalla relazione particolareggiata, dalla documentazione prodotta dal gestore della crisi, il creditore non ha provveduto, al momento della concessione dei finanziamenti, alla corretta verifica del merito creditizio dei debitori che, alla luce del rapporto rata/reddito espressamente indicato con riferimento alla data di ciascun finanziamento, risultava decisamente inadeguato;

ne deriva, quindi, l'applicazione, al caso di specie, del disposto di cui all'art. 12 bis comma 3 bis della L. 3/2012 a mente del quale "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del T.U. di cui al Dlgs n. 385 del 1993 non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore; invero, i comportamenti dei debitori e le ragioni di inammissibilità del piano proposte dall'opponente non possono neppure astrattamente essere riconducibili all'intenzione dei debitori di pregiudicare le ragioni creditorie.

Con riguardo, poi, alla ritenuta opponibilità della cessione del quinto dello stipendio e alla natura privilegiata del credito di Towers CQ Srl, l'assunto è privo di pregio, dovendosi sul punto osservare che il contratto di cessione del credito (nella specie del quinto dello stipendio) è di natura consensuale ad effetti obbligatori per cui si perfeziona in forza del consenso delle parti ma il trasferimento del credito si realizza nel momento in cui questo viene ad esistenza, per cui, la cessione non è opponibile al debitore se alla data dell'omologa il credito non sia ancora sorto. Dalla non opponibilità della cessione deriva, quindi, che del credito futuro ceduto il debitore possa disporre per ricomprimerlo nel piano del consumatore e che tra i creditori vada incluso anche il cessionario per i crediti residui. Ne consegue, altresì, che il credito da soddisfare non sarà quello derivante dalla cessione (nel caso di specie il credito da lavoro) ma il credito originario che dalla cessione era garantito, ovvero il credito di finanziamento di natura chirografaria.

Infine, la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7,8 e 9 della L. 3/2012, atteso che l'attestatore con motivazione congrua ed esaustiva ha rappresentato sia le cause del sovraindebitamento -non colposamente addebitabili ai debitori- sia l'incapienza del patrimonio dei ricorrenti, nonché la fattibilità del piano.

Ricorrono, pertanto, le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge per l'omologazione del piano.

P.Q.M.

OMOLOGA il Piano del Consumatore così come predisposto da APOSTOLICO BIAGIO E PONTREMOLESI MANUELA.

Dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Massa.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Massa, 18/11/2021

Il Giudice delegato
Dott. Alessandro Pellegrini

Depositato in Cancelleria il

18/11/2021

IL CANCELLIERE

Dott. Raffaella PERE

Raffaella Pere